

## STATUTO

### TITOLO I - Denominazione, sede, durata, oggetto

#### Art. 1

E' costituita la società a responsabilità limitata unipersonale con denominazione "GO IMPERIA S.R.L." avente quale socio unico il Comune di Imperia.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Imperia.

#### Art. 2

La società, al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e nel rispetto dei limiti e delle finalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha per oggetto esclusivo la conduzione di servizi di interesse generale per conto del Comune di Imperia, correlati all'impiego ed alla tutela di beni immobili pubblici funzionali all'attuazione delle politiche della mobilità e dello sviluppo economico, turistico e culturale.

Rientrano in tale ambito operativo le seguenti attività:

- la gestione, valorizzazione e completamento delle opere del porto turistico del bacino di Porto Maurizio;
- la gestione di spiagge, porti commerciali, turistici, per pescherecci e multivocazionali, banchine, approdi e strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché alla nautica commerciale, per pescherecci e multivocazionale, la fornitura di servizi alla nautica ed ogni altra attività correlata, anche assumendo la titolarità di concessioni demaniali marittime e terrestri;
- la gestione dei servizi integrati di mobilità quali la gestione di autostazioni e di infrastrutture intermodali di persone, lo studio di fattibilità, realizzazione e gestione di parcheggi per automezzi, la gestione di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi in superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi alla sosta ed alla mobilità, direttamente e indirettamente, al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture indicate;
- l'organizzazione e la gestione di spettacoli, e di eventi e manifestazioni ricreative, culturali e sportive;
- lo studio di fattibilità, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di sistemi di video sorveglianza.
- provvedere alla videosorveglianza delle aree portuali e dei luoghi sensibili ai fini della protezione civile nonché, più in generale, gestire e mantenere sistemi di video sorveglianza per conto di terze parti ovvero per conto del Comune di Imperia nell'ambito di contratti di

servizi stipulati allo scopo e nel rispetto dell'articolo 4 I comma del D. Lgs. N. 175/2016. L'eventuale svolgimento dell'attività nei confronti di terze parti non socie potrà avvenire unicamente nel rispetto dei limiti di quanto stabilito all'articolo 16 III comma del D. Lgs. N. 175/2016;

- la gestione e conduzione di aviosuperfici e/o elisuperfici compiendo ogni atto ad esse relative quali studio di fattibilità, realizzazione e/o manutenzione, ivi compresa la vendita e la distribuzione del carburante. L'eventuale svolgimento di tali attività nei confronti di terze parti non socie potrà avvenire unicamente nel rispetto dei limiti di quanto stabilito all'articolo 16 III comma del D. Lgs. N. 175/2016
- L'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche, a servizio delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché l'allestimento di rinfreschi e simili da destinarsi ad altre iniziative od eventi che siano determinati e richiesti dal Comune di Imperia ed altresì, previa preventiva decisione ed autorizzazione del Comune di Imperia. La produzione e la somministrazione di pasti e simili da destinarsi ad altri Enti Pubblici, ove ne facciano oggetto di contratto con la società, subordinatamente alla decisione del Comune di Imperia. Per l'esercizio delle proprie attività la Società potrà avvalersi delle strutture, cucine, refettori e locali strumentali e funzionali alla produzione e somministrazione di pasti e bevande da destinare alle scuole di proprietà della Città di Imperia. Nell'espletamento del servizio di ristorazione scolastica la Società opera per garantire la massima qualità e sicurezza alimentare a beneficio dei soggetti fruitori, curando rigorosamente la selezione dei prodotti a fini nutrizionali e la tracciabilità degli stessi, la preparazione e l'igiene. Rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio in genere di attività e servizi integrativi rivolti all'infanzia ed ai giovani aventi carattere educativo, anche complementari al sistema scolastico statale, e di sostegno sociale. La società potrà altresì gestire scuole ed attività di formazione professionale.

E' infine ricompreso nell'oggetto sociale l'esercizio di impianti sportivi, culturali e ricreativi, sia che sia commissionato da terze parti sia dal Comune di Imperia secondo specifici successivi accordi.

La società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari nei limiti previsti dall'ordinamento e nel rispetto della legislazione speciale, utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175, oltre l'80% del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui sopra costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto.

Nel caso di cui al paragrafo precedente la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti di cui al paragrafo precedente la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175. A Seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

#### Art. 3

La società ha sede nel Comune di Imperia, Provincia di Imperia al domicilio indicato nel Registro delle Imprese.

#### Art. 4

Il domicilio dei soci, per quanto concerne il rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### Art. 5

La durata della società è stabilita fino 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

### TITOLO II - Capitale sociale - Quote sociali – Soci

#### Art. 6

Il capitale sociale è pari a euro 2.010.000,00 (duemilionidiecimila/00). Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'Organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. I soci potranno effettuare finanziamenti e/o anticipazioni alla società con le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite nella deliberazione CICR del 3 marzo 1994 ed in ossequio all'articolo 11 del D. L. 1 settembre 1993 e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo, effettuati dai soci alla società, devono intendersi infruttiferi ancorché abbiano a protrarsi nel tempo e per più esercizi, fatta salva la diversa deliberazione del titolo oneroso degli stessi adottata dall'assemblea ordinaria. Dal bilancio della società dovrà, in ogni caso, risultare il titolo per cui i finanziamenti e le sovvenzioni sono state erogati.

#### Art. 7

Le quote sociali sono inalienabili, intrasferibili e non cedibili in pegno. In caso di eventuali aumenti di capitale le quote potranno essere sottoscritte solo dal Comune di Imperia.

### TITOLO III – Assemblee

#### Art. 8

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

#### Art. 9

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea è straordinaria quando si tratta di deliberare sulle materie di cui ai punti 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479 del c.c. nonché sulla messa in liquidazione della società.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere ed approvare il bilancio, nonché per trattare gli argomenti ad essa riservati dalla legge e dal presente statuto.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione essere portato a 180 giorni.

#### Art. 10

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono convocate dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Imperia anche ad istanza di un solo consigliere delegato.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito cinque giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo o il revisore, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### Art. 11

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa, anche per delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

#### Art. 12

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure in loro mancanza, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo reputa opportuno, anche due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

#### Art. 13

L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Sono riservate alla preventiva deliberazione dell'Assemblea dei soci le delibere riguardanti:

- l'acquisto o la vendita di immobili, la costituzione, postergazione o cancellazione di ipoteca e di usufrutto, il leasing, l'acquisto, la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, nonché il rilascio di fidejussioni e garanzie a favore di soci o di terzi;

- la somministrazione periodica continuativa di servizi integrati per le imprese e/o di trasporto a favore di terzi, per importi annui superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

l'approvazione del piano tariffario;

- ogni atto che possa comportare modifiche alle concessioni ivi compresa l'eventuale rinuncia alla stessa;

- ogni ulteriore atto o intervento non riconducibile alle previsioni economiche ed operative prese in considerazione nell'ambito della predisposizione del budget previsionale funzionale all'esercizio del controllo analogo.

Inoltre sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, per la nomina da parte dell'Organo Amministrativo di Amministratori Delegati e Direttori Generali.

Su tali materie l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### TITOLO IV - Amministrazione

##### Art. 14

La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea in occasione della nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo le indicazioni riportate nel presente articolo e nel rispetto dell'articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera d), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

##### Art. 15

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti che siano ritenuti opportuni, utili o necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché coerenti con gli indirizzi e le priorità che hanno determinato la predisposizione del budget previsionale della società, esclusi soltanto quelli che la legge, ed in particolare l'articolo 2479, secondo comma, n. 5) del codice civile, o lo statuto riservano all'assemblea ed in particolare ad esclusione di quelli espressamente riservati all'assemblea ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto."

##### Art. 16

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, carica attribuita, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di Amministrazione, ove esista, può prevedere deleghe di gestione ad un solo amministratore, c.d.

Amministratore Delegato, determinandone le attribuzioni, nei limiti di legge, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

#### Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione, ove esista, si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure quando la maggioranza dei suoi componenti o l'organo controllo o il revisore ne facciano richiesta scritta al Presidente, e comunque ogni qualvolta sia previsto per legge.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, e all'organo di controllo o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove purché sul territorio del Comune di Imperia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti dell'organo di controllo o il revisore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, sarà determinante il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### Art. 18

Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinando le competenze ed i compensi, il tutto nei limiti di quanto previsto all'articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

#### Art. 19

I compensi spettanti all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea per l'intero periodo della carica, o di anno in anno, nel rispetto di quanto riportato di seguito nel presente articolo, nell'articolo 11, commi 6 e 7, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e, comunque, della legge in vigore in materia. Qualora un amministratore fosse dipendente della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, senza che ciò possa comportare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come non possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

Agli Amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, ai sensi dell'articolo 2389 codice civile, comma secondo, sentito il parere dell'organo di controllo o del revisore, particolari remunerazioni per quegli amministratori che siano investiti di particolari cariche, il tutto nel rispetto del limite complessivo per le remunerazioni di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, che deve essere determinato dall'assemblea, come consentito dall'articolo 2389, terzo comma, codice civile, e nel rispetto di quanto contenuto negli articoli 11, commi 6 e 7, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e conseguenti decreti interpretativi.

### TITOLO V - Firma e rappresentanza sociale

#### Art. 20

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, con le limitazioni di cui all'art. 13 e 15, spetta all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio stesso e all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferitigli.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio spetta inoltre la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nonché di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

### TITOLO VI - Organo di controllo

#### Art. 21

La società nomina un organo di controllo o un revisore, nel rispetto

dell'articolo 2477 c.c., e dell'art. 3 del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175.

L'organo di controllo o il revisore sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

## TITOLO VII - Controllo analogo del socio

### Articolo 22 (Esercizio del controllo analogo)

Il presente titolo disciplina l'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci sulla società e sui servizi, affidati in via diretta, dalla stessa erogati, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e con i riferimenti giurisprudenziali.

### Articolo 23 (Budget previsionale)

L'esercizio del controllo analogo si basa sull'approvazione, da parte del socio, del budget previsionale della società e sulle verifiche che ne seguono.

Il budget previsionale è il documento predisposto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione.

Le previsioni contenute nel budget sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.

Il budget previsionale viene predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dall'ente socio nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società.

Al budget previsionale è allegata una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare, le politiche tariffarie applicate in conformità con gli indirizzi del socio, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico del socio per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione.

Nel budget viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra società e socio, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio e da eventuali nuovi accordi derogatori, formalizzati nel medesimo documento previsionale.

### Articolo 24 (allegati al budget previsionale)

Al budget previsionale deve essere allegato il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo.

Al budget previsionale deve essere altresì allegato il programma degli

interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società; entro il termine per l'approvazione del bilancio a cui fa riferimento il budget previsionale, gli amministratori predispongono apposita relazione contenente i risultati relativi alla misurazione della qualità dei servizi.

#### Articolo 25 (approvazione budget previsionale)

Il budget deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del budget, previo invio al socio, almeno 20 giorni prima, della proposta di budget.

#### Articolo 26 (monitoraggio del budget previsionale)

I rappresentanti dell'organo esecutivo nonché il responsabile dei servizi finanziari dell'ente socio possono chiedere in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società.

Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:

- a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente socio;
- b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente;
- c) l'ammontare dei proventi da prezzi e tariffe, sia complessivi che per singolo servizio erogato per conto del socio richiedente.

#### Articolo 27 (report infraperiodale)

Entro il 31 agosto ed il 31 ottobre l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione invia all'ente socio un report infraperiodale aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

- a) il conto economico del periodo;
- b) i risultati attesi a fine esercizio;
- c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;
- d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

#### Articolo 28 (responsabilità degli amministratori)

Il budget approvato dall'assemblea dei soci rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, tramite le unità operative della società appositamente istituite, si impegna a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la

società.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove, sulla base delle risultanze della gestione, rilevi un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 20% rispetto a quanto previsto dal budget, è tenuto a convocare l'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società e della continuità di erogazione dei servizi.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori inadempienti.

Articolo 29 (allegati al budget previsionale)

Al budget previsionale deve essere allegato il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo.

Al budget previsionale deve essere altresì allegato il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società; entro il termine per l'approvazione del bilancio a cui fa riferimento il budget previsionale, gli amministratori predispongono apposita relazione contenente i risultati relativi alla misurazione della qualità dei servizi.

## TITOLO VIII - Bilancio ed utili

Art. 30

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, da compilarsi con l'osservanza delle norme di legge.

Art. 31

Gli utili netti dell'esercizio, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per il fondo di riserva fino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 del codice civile, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla loro compartecipazione al capitale sociale, salvo diversa delibera dell'assemblea.

## Titolo IX Scioglimento - clausola compromissoria

Art. 32

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo

- quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### Art. 33

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o fra essi e la società, ovvero tra la società e l'Organo amministrativo circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione e le modifiche della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.


#### NORMA DI RINVIO

Art. 34

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Marco Mangia

FRANCO AMADEO Notaio.



Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Imperia in data 13 gennaio 2020 n. 61/1T